

Sostegno al reddito per i lavoratori di aziende confiscate e sequestrate

Da ieri è possibile presentare domanda per lo specifico trattamento il cui importo è pari al trattamento di integrazione salariale

/ Daniele SILVESTRO

L'art. 1 del DLgs. 72/2018 introduce uno specifico trattamento a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, per i lavoratori di aziende sequestrate e confiscate o sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il **programma** di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'[art. 41](#) del DLgs. 159/2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione.

Con la circolare n. [10/2019](#), il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni e chiarimenti operativi circa l'ambito applicativo, la durata, l'importo, il procedimento di richiesta nonché le cause di esclusione, aggiungendo che a partire da ieri, 8 maggio, è possibile presentare le istanze tramite l'applicativo "CIGSONLINE".

Il trattamento in oggetto è applicabile a tutte le aziende che non presentino i **requisiti** soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa **CIG e CIGS** (DLgs. [148/2015](#)), abbiano superato i limiti di durata dopo un periodo di fruizione oppure qualora non ricorrano le causali d'intervento; è concesso anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale ([art. 1](#) comma 2 del DLgs. 72/2018).

L'art. 1 fissa la durata in massimo **12 mesi** all'interno del **triennio** (2018-2019-2020); l'importo è invece pari al trattamento di integrazione salariale, con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Il procedimento si suddivide in una **prima fase amministrativa** e una successiva di confronto sindacale. Quanto alla prima, il trattamento deve essere richiesto attraverso la presentazione di un'istanza, entro congruo termine e per il tramite del portale INPS "CIGSONLINE", dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, oppure dall'ANBSC (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) per le imprese poste sotto la propria gestione, previo nulla osta del giudice delegato ([art. 1](#) comma 3 e 4 del DLgs. 72/2018).

Per quanto riguarda in particolare la richiesta dell'**amministratore giudiziario**, il comma 3 stabilisce che il trattamento è concesso in via provvisoria a decorrere dal provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività previsto dall'[art. 41](#) comma 1-*quinquies* del DLgs. n. 159/2011; l'istanza deve essere **reiterata** una volta approvato il programma di cui all'[art. 41](#) comma 1-*sexies* del DLgs. n. 159/2011.

Il trattamento concesso in via provvisoria cessa di es-

sere erogato qualora l'istanza non venga reiterata; qualora l'amministratore giudiziario abbia già allegato il programma all'istanza, il trattamento non è concesso in via provvisoria e, dunque, non è necessaria la reiterazione.

L'**istanza** deve essere corredata da: un elenco con indicazione di nome, cognome, codice fiscale dei lavoratori per cui si richiede il trattamento; una relazione tecnica con le motivazioni e le ragioni del ricorso al trattamento e dell'impossibilità di accedere alla CIG o CIGS; una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta la mancanza di cause di esclusione in capo ai lavoratori.

L'erogazione compete all'INPS

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione comunica, poi, l'avvenuta ricezione dell'istanza al Prefetto competente per territorio e all'INPS; inizia così la seconda fase del procedimento, quella del **confronto sindacale**.

Terminate le due fasi, il trattamento viene concesso con decreto del Direttore generale della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, con pubblicazione sul sito del Ministero; si rileva che l'erogazione compete all'INPS.

L'[art. 1](#) comma 5 del DLgs. 72/2018 contempla infine i casi di **esclusione** dal trattamento a sostegno del reddito, quindi: i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'[art. 416-bis.1](#) comma 1 c.p. o per reati a essi connessi (lett. a); il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda (lett. b); i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso (lett. c).

Qualora le cause di esclusione insorgano o vengano accertate successivamente alla presentazione dell'istanza, il provvedimento sarà **revocato** con effetto retroattivo. In tali casi l'amministratore giudiziario o l'ANBSC devono darne comunicazione al Ministero del Lavoro tramite il canale "comunicazioni" di CIGSONLINE.